

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **478/1992** (ECLI:IT:COST:1992:478)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CASAVOLA** - Redattore: - Relatore: **PESCATORE**

Camera di Consiglio del **19/11/1992**; Decisione del **14/12/1992**

Deposito del **22/12/1992**; Pubblicazione in G. U. **30/12/1992**

Norme impugnate:

Massime: **19019**

Atti decisi:

N. 478

ORDINANZA 14-22 DICEMBRE 1992

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 935 e 941 del codice della navigazione, promosso con ordinanza emessa il 21 giugno 1991 dal Tribunale di Varese nel procedimento vertente tra Maurizio Giuliani ed altri e l'Aereo Club di Varese ed altri, iscritta al n. 326 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di costituzione della Cigna Insurance Company of Europe S.A. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 19 novembre 1992 il Giudice relatore Gabriele

Pescatore;

Ritenuto che il Tribunale di Varese - nel corso di un giudizio civile promosso dai genitori di un allievo pilota, deceduto in seguito alla caduta dell'aeromobile sul quale si trovava, pilotato da un altro allievo e dall'istruttore di volo - con ordinanza 21 giugno 1991 ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, del combinato disposto degli artt. 935 e 941 cod. nav., in relazione all'art. 19 della legge 19 maggio 1983, n. 213, in quanto prevederebbero un "limite individuale di lire diecimilioniquattrocentomila di indennizzo assicurativo, per i rischi alla vita ed all'incolumità delle persone imbarcate su aerei civili";

che, secondo quanto risulta dall'ordinanza di rimessione, il giudizio suddetto era stato proposto nei confronti dell'aero club di Varese, esercente dell'aeromobile, nonché degli eredi dell'allievo che lo pilotava e dell'istruttore di volo ed in corso di causa era intervenuta, per chiamata ex art. 107 c.p.c., la società assicuratrice del velivolo Cigna Insurance Company of Europe S.A.;

che, con sentenza parziale, emessa nella stessa data dell'ordinanza di rimessione, il Tribunale di Varese ha respinto le domande proposte nei confronti dell'aero club di Varese, degli eredi dell'allievo che lo pilotava e dell'istruttore di volo, negandone la responsabilità per l'incidente ed ha condannato, viceversa, la società assicuratrice, al pagamento dell'"indennizzo assicurativo", da liquidarsi in prosieguo;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto nel giudizio davanti a questa Corte col patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile;

che si è pure costituita la Cigna Insurance Company of Europe S.A., chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata;

Considerato che tale ultima costituzione deve essere dichiarata irricevibile, per essere avvenuta oltre i termini previsti dall'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e dall'art. 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

che, inoltre, la questione sollevata difetta manifestamente di rilevanza, in quanto l'art. 935 cod. nav. (il quale disciplina l'obbligo dell'esercente di assicurare "il personale navigante abitualmente od occasionalmente addetto al servizio di volo") e l'art. 941 cod. nav. (il quale disciplina l'obbligo dell'esercente "di linee aeree regolari" di assicurare "ciascun passeggero contro gli infortuni di volo") non sono applicabili nel prosieguo del giudizio, ormai da definirsi unicamente nei confronti della società presso la quale l'aeromobile era assicurato, con la determinazione, nell'an e nel quantum, della prestazione da essa dovuta in base al contratto;

che neppure è applicabile nel giudizio a quo l'art. 19 della l. 13 maggio 1983, n. 213, il quale disciplina le modalità d'aggiornamento "dei limiti di responsabilità attualmente previsti dal codice della navigazione".

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 935 e 941 cod. nav., in relazione all'art. 19 della legge 19 maggio 1983, n. 213 (Modifiche di alcune disposizioni del codice della navigazione relative alla navigazione aerea), sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, dal giudice a quo con ordinanza 21 giugno 1991.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1992.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.